

XVII legislatura

**In tema di riforma costituzionale:
quattro testi a confronto (1997-2012)**


maggio 2013
n. 14



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla cultura

testo a fronte



Servizio Studi

Direttore (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**In tema di riforma costituzionale:
quattro testi a confronto (1997-2012)**

maggio 2013
n. 14

a cura di: L. Borsi
ha collaborato: S. Bonanni

Classificazione Teseo: Costituzione della Repubblica. Camere del Parlamento e Parlamento nel suo complesso. Governo. Presidente della Repubblica. Federalismo.

AVVERTENZA

Il presente *dossier* contiene una tabella di raffronto tra i testi di alcuni progetti di riforma della Parte II della Costituzione.

Tali progetti sono stati elaborati in un arco temporale che va dalla XIII legislatura alla scorsa XVI legislatura, nella quale si è avuta l'approvazione (il 25 luglio 2012) da parte dell'Assemblea del Senato di un disegno di legge costituzionale, trasmesso alla Camera dei deputati (A.C. n. 5386).

La tabella è organizzata nella maniera seguente:

- nella prima colonna è riportato il testo vigente della Costituzione;
- nella seconda colonna sono riportate le modifiche proposte dal testo approvato dal Senato nella XVI legislatura (A.C. n. 5386);
- nella terza colonna, le modifiche delineate dalle proposte di legge costituzionale A.C. n. 553 e abb.-A della XV legislatura (cosiddetta 'bozza Violante', nel testo unificato approvato dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati il 17 ottobre 2007)¹;
- nella quarta colonna, le modifiche proposte dal disegno di legge costituzionale approvato in duplice deliberazione dal Parlamento nel corso della XIV legislatura (A.S. n. 2544-D), indi sottoposto (ai sensi dell'articolo 138, comma 3 della Costituzione) a referendum, che si svolse il 25-26 giugno 2006 e non lo confermò, talché la revisione costituzionale prospettata non giunse a compimento;
- nella quinta colonna, le modifiche proposte da testi elaborati o esaminati dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali istituita nella XIII legislatura (qui brevemente indicata come 'Bicamerale D'Alema') (A.C. n. 3931-A - A.S. n. 2583-A).

¹ Per ragioni di organicità del testo, si è riportato il disegno di legge quale approvato dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati, non già il testo risultante dall'approvazione in Assemblea di alcuni emendamenti, nel susseguente esame rimasto interrotto con l'anticipata cessazione della legislatura.

Nel prospetto sono state considerate le parti della Costituzione oggetto di revisione da parte del testo infine approvato dal Senato nella XVI legislatura.

Quel testo non ha inciso sul Titolo V della Costituzione. Tuttavia si sono riportate, dei precedenti progetti di revisione, alcune delle loro disposizioni incidenti su di esso, là dove gli articoli di quel Titolo siano stati comunque oggetto di qualche vaglio presso il Senato, nel corso dell'esame del testo di revisione poi approvato nella XVI legislatura.

Per facilitare la lettura sono state inserite la dicitura *Identico*, da riferirsi sempre al testo vigente della Costituzione, e la dicitura *Abrogato*, anche nei casi in cui il comma cui questa si riferisce non sia oggetto di abrogazione esplicita da parte della modifica proposta.

Una duplice avvertenza si rende infine necessaria.

La scelta per una maneggevolezza del testo a fronte ha condotto a selezionare un numero limitato di testi. Non sono stati inclusi alcuni altri progetti più risalenti, che pur hanno costituito momenti significativi del dibattito politico e parlamentare.

Il tema della 'questione istituzionale' è stato infatti ricorrente sin dagli inizi degli anni Ottanta (la stessa figura del ministro per i problemi istituzionali in seno al Governo è innovazione emersa alla fine di quel decennio: aprile 1988-luglio 1989, Governo De Mita), dacché si sono susseguiti, antecedenti ai progetti qui posti a raffronto: il 'decalogo istituzionale' del II Governo Spadolini (1982); i Comitati di studio per l'esame dei problemi istituzionali, presieduti dal sen. Bonifacio e dall'on. Riz, istituiti su iniziativa dei Presidenti delle Camere presso le Commissioni affari costituzionali dei due rami del Parlamento (settembre 1982-aprile 1983); la Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, bicamerale, presieduta dall'on. Bozzi (ottobre 1983-gennaio 1985); il dibattito presso Camera e Senato, su impulso dei rispettivi Presidenti, nelle sedute del 18 e 19 maggio 1988; il dibattito presso Camera e Senato sul messaggio del Presidente della Repubblica Cossiga sulle riforme istituzionali, nelle sedute del 23, 24 e 25 luglio 1991; il 'tavolo' organizzato dal ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali Martinazzoli, tra il 1991 e il 1992, composto dai vice segretari dei partiti della coalizione di governo; la Commissione bicamerale per le riforme

istituzionali, presieduta dall'on. De Mita e poi dall'on. Iotti, istituita con mozioni approvate da Camera e Senato nelle sedute del 22 e 23 luglio 1992, successivamente dotate di poteri referenti dalla legge costituzionale 6 giugno 1993, n. 1 (che sospendeva la vigenza delle procedure previste dalla Costituzione e dai regolamenti parlamentari in materia di revisione costituzionale); il Comitato di studio sulle riforme istituzionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo Berlusconi) e presieduto dal ministro per le riforme istituzionali Speroni (luglio-dicembre 1994).

Tutte queste proposte non sono state inserite nel testo a fronte.

Ancora: della scorsa XVI legislatura si è considerato, ai fini del raffronto, il solo testo quale approvato dall'Assemblea del Senato.

Quel testo modificava per alcune rilevanti parti il progetto quale adottato dalla Commissione affari costituzionali del Senato (conferente il mandato al relatore il 29 maggio 2012) e da questa trasmesso all'Assemblea.

La divaricazione tra i due testi, il referente e l'infine approvato dall'Aula, ha soprattutto riguardato la configurazione della forma di governo, *se a premierato oppure semi-presidenziale* (nel primo caso, con il Presidente del Consiglio esclusivo intestatario della relazione fiduciaria con le due Camere, e potere di proposta di scioglimento quando la fiducia da esso richiesta fosse negata, nonché introduzione della sfiducia 'costruttiva'; nel secondo caso, con elezione popolare diretta del Presidente della Repubblica, suo potere di nomina del Primo ministro nonché di scioglimento delle Camere, e sua presidenza del Consiglio dei ministri salvo delega al Primo ministro).

Questa variazione tra l'esame in Commissione e la deliberazione in Assemblea, benché significativa, non ha importato cesura tra i due testi su diversi altri profili, riguardo ai quali essi presentano (pur se talora con modificate previsioni) una medesima impostazione:

- abbassamento dell'*età* richiesta per l'*elettorato* passivo nonché (nell'elezione del Senato) per l'elettorato attivo;
- riduzione del *numero dei parlamentari* (complessivamente di circa il 20 per cento dei componenti il Parlamento);
- trasformazione del *bicameralismo* da paritario a differenziato, con esclusivo riguardo al procedimento legislativo (con previsione di un bicameralismo paritario 'obbligatorio' solo per i disegni di legge su alcune materie, 'eventuale' per tutti gli altri; per i primi, previsione dell'assegnazione in prima lettura diversificata tra le due Camere, a seconda del contenuto prevalente del disegno di legge);

- determinazione di *tempi del procedimento legislativo* cogenti (sul punto, testo referente e testo deliberato dal Senato recano diverse previsioni, più restrittive nel secondo testo);
- raccordo (entro il Senato) con le *autonomie territoriali* regionali (benché calibrato dal testo referente e dal testo infine approvato dal Senato in modo assai diverso);
- ampliamento dei poteri del *Governo nel procedimento legislativo* (riconoscendogli una triplice potestà di richiesta circa un disegno di legge: di iscrizione con priorità all'ordine del giorno delle Camere, previsione che verrebbe così costituzionalizzata; di esame e voto finale entro un termine determinato; decorso quel termine, di voto parlamentare 'bloccato', senza emendamenti agli articoli);
- introduzione di disposizioni prefiguranti in qualche misura uno 'statuto delle *Opposizioni*'.

INDICE

TESTO A FRONTE.....	11
Articolo 55	13
Articolo 56	15
Articolo 57	17
Articolo 58	25
Articolo 59	27
Articolo 64	29
Articolo 69	35
Articolo 70	37
Articolo 72	47
Articolo 74	57
Articolo 75	59
Articolo 83	63
Articolo 84	67
Articolo 85	69
Articolo 86	75
Articolo 87	77

Articolo 88	83
Articolo 89	87
Articolo 92	89
Articolo 93	93
Articolo 94	95
Articolo 95	103
Articolo 96	107
Articolo 104	109
Articolo 117	115
Articolo 118	129
Articolo 122	135
Articolo 123	139
Articolo 126	145
Articolo 127	149
Articolo 137	153

TESTO A FRONTE

Articolo 55

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
<p>Art. 55</p> <p>Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.</p>	<p>Art. 55</p> <p>Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato Federale della Repubblica.</p>	<p>Art. 55</p> <p>Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica.</p>	<p>Art. 55</p> <p>Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica.</p>	<p>Art. 77</p> <p>Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, eletti a suffragio universale e diretto.</p> <p><i>(vedi anche artt. 56, primo comma, e 58, primo comma, del testo vigente)</i></p>
				<p>La legge promuove l'equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi.</p>
<p>Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.</p>	<p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico.</i></p>	<p>Il Parlamento si riunisce in seduta comune delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.</p>
	<p>ART. 1 DDL</p>	<p>ART. 1 DDL</p>	<p>ART. 1</p>	

Articolo 56

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
Art. 56 La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.	Art. 56 <i>Identico.</i>	Art. 56 <i>Identico.</i>	Art. 56 <i>Identico.</i>	Art. 78 <i>Cfr. art. 77, primo comma</i>
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.	Il numero dei deputati è di cinquecentootto, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.	Il numero dei deputati è di cinquecento, oltre a dodici deputati eletti nella circoscrizione Estero.	La Camera dei deputati è composta da cinquecentodiciotto deputati elettivi, diciotto dei quali eletti nella circoscrizione Estero, e dai deputati a vita di cui all'articolo 59.	Il numero dei deputati non può essere inferiore a quattrocento e superiore a cinquecento ed è determinato dalla legge.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.	Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.	Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i diciotto anni di età.	Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.	Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi	La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi	La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi	La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi	

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
<p>assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.</p>	<p>assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.</p>	<p>assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.</p>	<p>assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.</p>	
	ART. 2 DDL	ART. 2 DDL	ART. 2	

Articolo 57

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
<p>Art. 57</p> <p>Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.</p>	<p>Art. 57</p>	<p>Art. 57</p> <p>Il Senato federale della Repubblica è eletto, secondo modalità stabilite dalla legge, su base regionale, salvi sei seggi assegnati alla circoscrizione Estero.</p>	<p>Art. 57</p> <p>Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.</p>	<p>Art. 79</p> <p>Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.</p>
<p>Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.</p>	<p>Il Senato Federale della Repubblica è composto da duecentocinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto su base regionale.</p>		<p>Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquanta due senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome.</p>	<p><i>[terzo comma]</i> Il numero dei senatori elettivi è di duecento.</p> <p><i>(per il secondo comma del presente art. 79 vedi testo a fronte art. 58 del testo vigente)</i></p>
	<p><i>Vedi oltre quarto comma</i></p>		<p>L'elezione del Senato federale della Repubblica</p>	

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
			è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.	
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.	Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.		Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.	<i>(vedi comma successivo)</i>
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.	La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del secondo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.		La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.	<i>[quarto comma]</i> La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Ad ogni Regione sono comunque attribuiti quattro senatori; il Molise ne ha due e la Valle d'Aosta uno.

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
	L'elezione del Senato Federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.		<i>Vedi sopra terzo comma</i>	
	Partecipano ai lavori del Senato Federale della Repubblica, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal suo regolamento, con diritto di voto sulle materie di legislazione concorrente ovvero di interesse degli enti territoriali, un rappresentante per ogni Regione, eletto fra i propri componenti, all'inizio di ogni legislatura regionale, da ciascun consiglio o assemblea regionale. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome			

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
	eleggono ciascuno un rappresentante.			
	I rappresentanti delle Regioni nel Senato Federale della Repubblica non sono membri del Parlamento, non ricevono la relativa indennità e ad essi si applica la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.			
			Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e	

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
			ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante.	
		In ciascuna Regione i senatori sono eletti dal Consiglio regionale, al proprio interno, e dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.		
		Il Consiglio regionale elegge, con voto limitato: cinque senatori nelle		

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
		<p>Regioni sino a un milione di abitanti;</p> <p>sette senatori nelle Regioni con più di un milione di abitanti e fino a tre milioni;</p> <p>nove senatori nelle Regioni con più di tre milioni di abitanti e fino a cinque milioni;</p> <p>dieci senatori nelle Regioni con più di cinque milioni di abitanti e fino a sette milioni;</p> <p>dodici senatori nelle Regioni con più di sette milioni di abitanti.</p>		
		<p>I Consigli regionali della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e del Molise eleggono un senatore per ciascuna Regione; i Consigli provinciali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol eleggono, con voto limitato, due</p>		

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
		senatori per ciascuna provincia.		
		In ciascuna Regione il Consiglio delle autonomie locali elegge: un senatore nelle Regioni sino a un milione di abitanti; due senatori nelle Regioni con più di un milione di abitanti, con voto limitato.		
		I Consigli delle autonomie locali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/ Südtirol eleggono un senatore per ciascuna provincia.		
		L'elezione ha luogo entro trenta giorni dalla prima riunione del Consiglio regionale o delle Province autonome della Regione Trentino-Alto		

Articolo 57 COST.

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
		Adige/ Südtirol.		
	ART. 3 DDL	ART. 3 DDL	ART. 3	

Articolo 58

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
<p>Art. 58</p> <p>I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.</p>	<p>Art. 58</p> <p>I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.</p>	<p><i>Articolo abrogato</i></p>	<p>Art. 58</p> <p><i>Abrogato</i></p>	<p>Art. 79</p>
<p>Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.</p>	<p>Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno.</p>		<p>Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione</p>	<p><i>[secondo comma]</i> Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i trentacinque anni di età.</p>

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
			delle elezioni.	
	ART. 4 DDL	ART. 4 DDL	ART. 4	

Articolo 59

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
<p>Art. 59 E' senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.</p>	<p><i>Articolo identico</i></p>	<p><i>Articolo identico</i></p>	<p>Art. 59 E' deputato di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.</p>	<p>Art. 79 <i>Identico. [art. 79, quinto comma]</i></p>
<p>Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.</p>			<p>Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre.</p>	
			<p>ART. 5</p>	

Articolo 64

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
<p>Art. 64</p> <p>Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p>	<p>Art. 64</p> <p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Articolo identico</i></p>	<p>Art. 64</p> <p>La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p>	<p>Art. 83</p> <p><i>Identico.</i></p>
<p>Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.</p>	<p><i>Identico.</i></p>		<p>Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di riunirsi in seduta segreta.</p>	<p>Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna Camera e il Parlamento in seduta comune possono deliberare, presente la maggioranza dei loro componenti, di adunarsi in seduta segreta.</p>

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
<p>Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.</p>	<p><i>Identico.</i></p>		<p>Le deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni.</p>	<p>Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente un terzo dei componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione o i regolamenti delle Camere prescrivano una maggioranza speciale.</p>
			<p>Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative del Governo e della maggioranza ed i diritti</p>	

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
			<p>delle opposizioni. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da quelle di cui agli articoli 70, terzo comma, e 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni diversi dal comitato di cui all'articolo 70, sesto comma, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia.</p>	
			<p>Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze.</p>	
			<p>Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità ed i termini per l'espressione del parere</p>	

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
			che ogni Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio delle Province autonome può esprimere, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sui disegni di legge di cui all'articolo 70, secondo comma.	
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.	<i>Identico.</i>		I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente	I componenti del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
	I regolamenti delle Camere garantiscono le prerogative e facoltà del			Il regolamento della Camera dei deputati garantisce i diritti delle

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
	<p>parlamentare, le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza nonché i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare.</p>			<p>opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare; disciplina la designazione da parte delle stesse dei presidenti delle Commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia. Prevede l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni con riserva di tempi e previsione del voto finale.</p>
	ART. 5 DDL		ART. 9	

Articolo 69

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
<p>Art. 69</p> <p>I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.</p>	<p>Art. 69</p> <p>I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare ai lavori delle Camere, anche nelle Commissioni, e ricevono un'indennità stabilita dalla legge.</p>	<p><i>Articolo identico</i></p>	<p>Art. 69</p> <p>I membri delle Camere ricevono un'identica indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma.</p>	<p>Art. 87.</p> <p>I componenti del Parlamento ricevono un'indennità stabilita con legge approvata dalle due Camere.</p>
			<p>La legge disciplina i casi di non cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di altre cariche pubbliche.</p>	
	<p>ART. 6 DDL</p>		<p>ART. 13</p>	

Articolo 70

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
<p>Art. 70</p> <p>La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.</p>	<p>Art. 70</p> <p>La funzione legislativa è esercitata dalle due Camere.</p>	<p>Art. 70</p>	<p>Art. 70</p> <p>La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.</p>	<p>Art. 90</p> <p>La funzione legislativa dello Stato è esercitata dalle Camere.</p>

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
			<p>Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.</p>	
	<p>[Art. 72, secondo comma] La funzione</p>	<p>La funzione legislativa dello Stato è esercitata</p>	<p>La funzione legislativa dello Stato è esercitata</p>	<p>Sono approvate dalle due Camere le leggi che</p>

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
	<p>legislativa è esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando la Costituzione prescrive una maggioranza speciale di approvazione, per le leggi in materia costituzionale ed elettorale, per quelle concernenti le prerogative e le funzioni degli organi costituzionali e dei rispettivi componenti, per quelle di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di approvazione di bilanci e consuntivi</p>	<p>collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:</p> <p>a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;</p> <p>b) leggi in materia elettorale;</p> <p>c) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;</p> <p>d) leggi concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132,</p>	<p>collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere <i>m)</i> e <i>p)</i>, e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due</p>	<p>riguardano:</p> <p>a) organi costituzionali e di rilievo costituzionale;</p> <p>b) istituzione e disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;</p> <p>c) elezioni nazionali ed europee;</p> <p>d) diritti fondamentali civili e politici e libertà inviolabili della persona;</p> <p>e) informazione, comunicazione radiotelevisiva;</p> <p>f) norme penali, norme processuali, ordinamenti giudiziari e ordinamento delle giurisdizioni;</p> <p>g) concessione di amnistia e di indulto;</p> <p>h) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di</p>

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
		<p>secondo comma, e 133, primo comma;</p> <p>e) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;</p> <p>f) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche.</p>	<p>Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una Commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.</p>	<p>Comuni e Province.</p> <p>Sono altresì approvate dalle due Camere le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e di delegazione legislativa nelle materie di cui al presente articolo.</p>
			<p>Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato</p>	

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
			<p>federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera dei deputati che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.</p>	

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
			L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.	
		Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato federale della Repubblica, d'intesa tra loro, individuano al fine dell'assegnazione al Senato federale della Repubblica i disegni di legge che hanno lo scopo di determinare i principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma. Dopo	I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad	

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
		<p>l'approvazione da parte del Senato federale, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p>	<p>un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi.</p>	
		<p>In tutti gli altri casi, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di</p>		

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
		<p>legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano le materie di cui all'articolo 118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il Senato federale non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di</p>		

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
		legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77.		
	ARTT. 7 E 8 DDL	ART. 7 DDL	ART. 14	

Articolo 72

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
<p>Art. 72</p> <p>Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.</p>	<p>Art. 72</p> <p>I disegni di legge sono presentati al Presidente di una delle Camere.</p> <p><i>[quinto comma]</i> Ogni disegno di legge è esaminato, secondo le norme dei regolamenti delle Camere, da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. I regolamenti possono stabilire che un disegno di legge sia esaminato da una Commissione composta da un eguale numero di deputati e di senatori designati in modo da rispecchiare la</p>	<p>Art. 72</p> <p><i>Identico.</i></p>	<p>Art. 72</p> <p>Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell'articolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dall'Assemblea, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.</p>	<p>Art. 95</p> <p>Ogni disegno di legge presentato o trasmesso ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione, composta in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi, e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.</p>

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
	<p>proporzione dei gruppi parlamentari.</p> <p><i>(per il secondo comma vedi testo a fronte art. 70 del testo vigente)</i></p>			
	<p><i>[terzo comma]</i> L'esame dei disegni di legge ha inizio alla Camera presso la quale sono stati presentati, quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Ha inizio al Senato della Repubblica, quando i disegni di legge riguardano prevalentemente le materie di cui all'articolo 117, terzo comma, e all'articolo 119, nonché per le leggi di cui agli articoli 122, 125, 132, secondo comma, e 133, ha inizio alla Camera dei deputati in tutti gli altri</p>			

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
	casi.			
	<i>[quarto comma]</i> I disegni di legge sono assegnati a una delle due Camere, con decisione non sindacabile in alcuna sede, dai Presidenti delle Camere d'intesa tra loro secondo le norme della Costituzione e dei rispettivi regolamenti.			
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.	<i>[sesto comma]</i> I regolamenti delle Camere stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza e prevedono le modalità per la discussione e la votazione finale in tempi certi di proposte indicate dai gruppi parlamentari di opposizione.	<i>Identico.</i>	Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, le modalità e i termini entro cui deve essere avviato l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare.	<i>[secondo comma, primo periodo]</i> I regolamenti delle Camere stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
	<p><i>[settimo comma]</i> Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che lo esamina e sottoposto alla votazione finale entro un termine determinato. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è messo in votazione senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale.</p>			<p><i>[quarto comma]</i> Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno di ciascuna Camera e sia votato entro una data determinata, secondo modalità stabilite dai regolamenti. Può altresì chiedere che, decorso il termine, ciascuna Camera deliberi sul testo proposto o accettato dal Governo articolo per articolo e con votazione finale.</p>
<p>Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi</p>	<p><i>[ottavo comma]</i> I regolamenti delle Camere possono stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da</p>	<p><i>Identico.</i></p>	<p>Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge, di cui all'articolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la</p>	<p><i>[secondo comma, secondo periodo]</i> Possono altresì stabilire in quali casi e forme il disegno di legge esaminato in Commissione è sottoposto alla Camera per l'approvazione dei</p>

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
<p>parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.</p>	<p>rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.</p>		<p>proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dall'Assemblea oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.</p>	<p>singoli articoli senza dichiarazione di voto nonché per l'approvazione finale con sole dichiarazioni di voto</p>
<p>La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre</p>	<p><i>[nono comma]</i> La procedura normale di esame e di approvazione diretta è sempre adottata</p>	<p><i>Identico.</i></p>	<p>La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea è sempre</p>	<p><i>[terzo comma]</i> La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della</p>

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
<p>adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.</p>	<p>per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.</p>		<p>adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa.</p>	<p>Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa e di approvazione di bilanci e consuntivi.</p>
	<p><i>[decimo comma]</i> Il disegno di legge, approvato da una Camera, è trasmesso all'altra e si intende definitivamente approvato se entro quindici giorni dalla trasmissione questa non delibera di disporre il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti.</p>			
	<p><i>[undicesimo comma]</i> La Camera che dispone di</p>			

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
	riesaminare il disegno di legge deve approvarlo o respingerlo entro i trenta giorni successivi alla decisione di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitivamente approvato.			
	<i>[dodicesimo comma]</i> Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva.			
		Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno di ciascuna Camera e sia votato entro una data determinata, nei limiti e secondo le modalità	Su richiesta del Governo sono iscritti all'ordine del giorno delle Camere e votati entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri	<i>[quinto comma]</i> Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno di ciascuna Camera e sia votato entro una data determinata, secondo

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
		<p>stabilite dai regolamenti. Il termine deve in ogni caso consentire un adeguato esame del disegno di legge.</p>	<p>dal Governo stesso. Il Governo può inoltre chiedere che, decorso il termine, la Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. I regolamenti parlamentari stabiliscono altresì le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i tempi di esame.</p>	<p>modalità stabilite dai regolamenti. Può altresì chiedere che, decorso il termine, ciascuna Camera deliberi sul testo proposto o accettato dal Governo articolo per articolo e con votazione finale.</p>
			<p>Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in commissioni. Esprime il parere,</p>	

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
			secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell'adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 126, primo comma.	
			Le proposte di legge di iniziativa delle regioni e delle province autonome sono poste all'ordine del giorno della Camera competente nei termini stabiliti dal proprio regolamento, con priorità per quelle adottate da più Regioni o Province autonome in coordinamento tra di loro.	
	ART. 8 DDL	ART. 8 DDL	ART. 16	

Articolo 74

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
<p>Art. 74</p> <p>Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.</p>	<p>Art. 74</p> <p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Articolo identico</i></p>	<p>Art. 74</p> <p><i>Identico.</i></p>	<p>Art. 66</p> <p>Il Presidente della Repubblica:</p> <p>(...)</p> <p>f) promulga le leggi. Può, prima della promulgazione, chiedere una nuova deliberazione, con messaggio motivato alle Camere. [<i>segue</i>]</p>
<p>Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.</p>	<p>Se è nuovamente approvata, la legge deve essere promulgata.</p>		<p>Se le Camere, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.</p>	<p>[<i>segue lett. f)</i>] Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata;</p> <p>(...)</p>
	<p>ART. 9 DDL</p>		<p>ART. 17, CO. 2</p>	

Articolo 75

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
<p>Art. 75</p> <p>E' indetto <i>referendum</i> popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.</p>	<p>Art. 75</p> <p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Articolo identico</i></p>	<p><i>Articolo identico</i></p>	<p>Art. 97</p> <p>È indetto <i>referendum</i> popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono ottocentomila elettori o cinque Assemblee regionali.</p>
<p>Non è ammesso il <i>referendum</i> per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.</p>	<p><i>Identico.</i></p>			<p>Non è ammesso il <i>referendum</i> per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto.</p>
				<p>La proposta sottoposta a <i>referendum</i> deve avere</p>

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
				ad oggetto disposizioni normative omogenee.
				La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del <i>referendum</i> dopo che siano state raccolte centomila firme o dopo che siano divenute esecutive le deliberazioni delle cinque Assemblee regionali.
				È altresì indetto <i>referendum</i> popolare per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare presentata da almeno ottocentomila elettori, quando entro due anni dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa. Si applicano i commi secondo e terzo.

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
				La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del <i>referendum</i> decorso il termine di cui al comma precedente.
Hanno diritto di partecipare al <i>referendum</i> tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.	Hanno diritto di partecipare al <i>referendum</i> tutti i cittadini elettori.			Hanno diritto di partecipare al <i>referendum</i> i cittadini elettori.
La proposta soggetta a <i>referendum</i> è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.	<i>Identico.</i>			<i>Identico.</i>
La legge determina le modalità di attuazione del <i>referendum</i> .	<i>Identico.</i>			La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del <i>referendum</i> e la formulazione del quesito

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
				ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole. Determina il numero massimo di <i>referendum</i> da svolgere in ciascuna consultazione popolare.
	ART. 10 DDL			

Articolo 83

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
<p>Art. 83</p> <p>Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.</p>	<p>Art. 83</p> <p><i>[sesto comma]</i> Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età.</p> <p><i>(per i primi cinque commi vedi testo a fronte art. 87 del testo vigente)</i></p>	<p>Art. 83</p> <p><i>Identico.</i></p>	<p>Art. 83</p> <p>Il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera dei deputati, costituita dai componenti delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai delegati eletti dal Consiglio o dall'Assemblea regionale. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale, elegge due delegati. Per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ciascun Consiglio</p>	<p>Art. 64</p> <p>Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.</p> <p>Sono elettori tutti i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età.</p>

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
			provinciale elegge un delegato. La Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha un solo delegato. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione. L'elezione di tutti i delegati avviene in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.	
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.		<i>Abrogato</i>	<i>Cfr. comma precedente</i>	

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
<p>L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.</p>		<p><i>Identico.</i></p>	<p>Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea della Repubblica. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti. Dopo il quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.</p>	
	<p>ART. 11 DDL</p>	<p>ART. 13, CO. 1 DDL</p>	<p>ART. 22</p>	

Articolo 84

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
Art. 84 Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.	Art. 84 Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni e goda dei diritti politici e civili.	Art. 84 Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni di età e goda dei diritti civili e politici.	Art. 84 Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni di età e goda dei diritti civili e politici.	Art. 67 <i>[secondo comma]</i> [Il Presidente della Repubblica] Può essere eletto ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni di età e goda dei diritti civili e politici <i>[segue]</i> .
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.	L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività pubblica o privata.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>[segue comma precedente]</i> L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio e attività pubblica o privata.
	<i>[segue comma precedente]</i> La legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli			<i>[Articolo 68, primo comma]</i> La legge approvata dalle due Camere prevede disposizioni idonee ad

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
	interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità.			evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.	L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>[Articolo 68, secondo comma]</i> L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati con legge approvata dalle due Camere.
	ART. 12 DDL	ART. 13, CO. 2 DDL	ART. 23	

Articolo 85

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
<p>Art. 85</p> <p>Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.</p>	<p>Art. 85</p> <p>Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni. Può essere rieletto una sola volta.</p>	<p>Art. 85</p> <p><i>Identico.</i></p>	<p>Art. 85</p> <p><i>Identico.</i></p>	<p>Art. 67</p> <p>Il Presidente della Repubblica è eletto per sei anni. Può essere rieletto una sola volta.</p> <p><i>(Per il secondo comma si veda testo a fronte art. 84 del testo vigente)</i></p>
<p>Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.</p>	<p>Il Presidente del Senato della Repubblica, il novantesimo giorno prima che scada il mandato del Presidente della Repubblica, indice l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.</p>	<p>Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.</p>	<p>Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l'Assemblea della Repubblica per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica</p>	<p><i>[terzo comma]</i> Il Presidente del Senato, il novantesimo giorno precedente la scadenza del mandato, indice l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza</p>

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
<p>Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.</p>		<p>Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.</p>	<p>Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.</p>	
	<p>Le candidature sono presentate da un gruppo parlamentare delle Camere, ovvero da duecentomila elettori, o da deputati e senatori, da membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, da consiglieri regionali, da presidenti delle Giunte regionali e da sindaci, che vi provvedono nel numero e secondo le modalità stabiliti dalla legge.</p>			<p>Le candidature sono presentate da un gruppo parlamentare delle Camere, ovvero da cinquecentomila elettori, o da parlamentari, rappresentanti italiani nel Parlamento europeo, consiglieri regionali, presidenti di Province e sindaci, che vi provvedono nel numero e secondo le modalità stabilite dalla legge.</p>

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
	I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni fra i candidati.			I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati.
	È eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza, il quattordicesimo giorno successivo si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.			È eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza, si procede il quattordicesimo giorno successivo al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero dei voti.
	La legge disciplina la			In caso di morte o di

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
	<p>procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati.</p>			<p>impedimento permanente di uno dei candidati, la legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione. Se l'evento si verifica nel periodo compreso tra il primo turno e il ballottaggio, il procedimento elettorale è riaperto e la nuova elezione è indetta per una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di riapertura.</p>
	<p>Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezione per</p>			<p>Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente, prestando giuramento di</p>

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
	vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.			fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. In caso di elezioni per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali. <i>(cfr. art. 91 del testo vigente)</i>
	Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati dalla legge.			Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati con legge approvata dalle due Camere.
	ART. 13 DDL	ART. 13, CO. 3 DDL	ART. 24	

Articolo 86

Testo vigente	Testo Senato (2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
<p>Art. 86</p> <p>Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.</p>	<p>Art. 86</p> <p><i>Identico.</i></p>	<p>Art. 86</p> <p>Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.</p>	<p>Art. 86</p> <p>Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica.</p>	<p>Art. 69</p> <p><i>Identico.</i></p>
<p>In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto</p>	<p>In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato della Repubblica indice entro dieci giorni l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il</p>	<p>In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera è sciolta o</p>	<p>In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati</p>	<p>In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indice entro dieci giorni l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il</p>

Testo vigente	Testo Senato (2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.	sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento.	manca meno di tre mesi alla sua cessazione.	è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione.	novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento.
				L'impedimento permanente del Presidente della Repubblica è dichiarato all'unanimità da un collegio composto dal Presidente del Senato della Repubblica, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente della Corte costituzionale.
	ART. 14 DDL	ART. 13, CO. 4 DDL	ART. 25	

Articolo 87

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
<p>Art. 87</p> <p>Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.</p>	<p>Art. 83</p> <p>Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato.</p> <p>Rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza.</p>	<p>Art. 87</p> <p><i>Identico.</i></p>	<p>Art. 87</p> <p>Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta la Nazione ed è garante della Costituzione e dell'unità federale della Repubblica.</p>	<p>Art. 65</p> <p>Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato.</p> <p>Rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza e l'integrità.</p>
	<p>Vigila sul rispetto della Costituzione.</p>			<p>Vigila sul rispetto della Costituzione.</p>
	<p>Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali.</p>			<p>Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali.</p>

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
	Rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea.			
	<i>(per il sesto comma vedi testo a fronte dell'articolo 83 del testo vigente)</i>			
	Art. 87 <i>(primo comma: vedi oltre)</i>			Art. 66 Il Presidente della Repubblica:
Può inviare messaggi alle Camere.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Identico. [art. 66, primo comma, lett. l)]</i>
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.	<i>Identico.</i>	Indice le elezioni della nuova Camera dei deputati e ne fissa la prima riunione.	Indice le elezioni della Camera dei deputati e quelle dei senatori e fissa la prima riunione della Camera dei deputati.	h) Indice le elezioni delle Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Abrogato</i>	<i>Identico. [art. 66, primo comma, lett. e)]</i>

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	f) promulga le leggi. Può, prima della promulgazione, chiedere una nuova deliberazione, con messaggio motivato alle Camere. (...)
				g) emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti del Governo. Può chiederne il riesame; se il Governo li approva nuovamente, il decreto o il regolamento deve essere emanato;
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Identico. [art. 66, primo comma, lett. i)]</i>
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato e, sentiti i Presidenti delle due Camere, i presidenti delle Autorità indipendenti e il	o) decreta le nomine previste dalla Costituzione e dalla legge che indica i casi nei quali provvede su proposta del Governo;

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
			presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.	
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.	<i>Identico.</i>	Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione con legge.	<i>Identico.</i>	<i>Identico. [art. 66, primo comma, lett. p)]</i>
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.	<i>[primo comma]</i> Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa, costituito secondo la legge, e ha il comando delle Forze armate. <i>[nono comma]</i> Dichiara lo stato di guerra deliberato delle Camere.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	a) presiede il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa, istituito con legge approvata dalle due Camere, e ha il comando delle Forze armate; m) dichiara lo stato di guerra deliberato dal Parlamento in seduta comune;
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.	<i>Abrogato</i>	<i>Identico.</i>	Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina	

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
			il Vice Presidente nell'ambito dei componenti eletti dalle Camere. Può concedere grazia e commutare le pene.	
Può concedere grazia e commutare le pene.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Vedi comma precedente</i>	<i>Identico. [art. 66, lett. n)]</i>
Conferisce le onorificenze della Repubblica.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	
			Autorizza la dichiarazione del Primo ministro al Senato federale della Repubblica, ai fini di cui all'articolo 70, commi quarto e quinto, dopo averne verificato la sussistenza dei presupposti costituzionali.	
	ARTT. 11 E 15 DDL	ART. 13, CO. 5 DDL	ART. 26	

Articolo 88

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
<p>Art. 88</p> <p>Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.</p>	<p>Art. 88</p> <p>Il Presidente della Repubblica può, sentiti il Primo ministro e i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.</p>	<p>Art. 88</p> <p>Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati.</p>	<p>Art. 88</p> <p>Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni nei seguenti casi:</p> <p>a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità;</p> <p>b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente accertato secondo le modalità fissate dalla legge;</p> <p>c) in caso di dimissioni del Primo ministro;</p> <p>d) nel caso di cui</p>	<p>Art. 70</p> <p>Il Presidente della Repubblica può, sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, indire le elezioni della Camera dei deputati prima del termine ordinario, nel caso di dimissioni del Governo ai sensi dell'articolo 74. La Camera dei deputati non può essere sciolta nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica. Se il termine ordinario scade nel periodo predetto, la durata della Camera dei deputati è prorogata. Le elezioni della nuova</p>

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
			all'articolo 94, terzo comma.	Camera dei deputati si svolgono entro sei mesi dall'elezione del Presidente della Repubblica.
			Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti giorni successivi, venga presentata e approvata con votazione per appello nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiara di voler continuare	

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
			nell'attuazione del programma e si designi un nuovo Primo ministro. In tale caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro designato.	
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.	Se la scadenza delle Camere cade nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, la loro durata è prorogata. Le elezioni delle nuove Camere si svolgono entro due mesi dall'elezione del Presidente della Repubblica.	<i>Identico.</i>	<i>Abrogato</i>	<i>Vedi primo comma</i>
	La facoltà di cui al primo comma non può essere esercitata durante i dodici mesi che seguono le elezioni delle Camere.			Il potere di cui al primo comma non può essere esercitato durante l'anno che segue le elezioni della Camera dei deputati, qualora siano avvenute

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
				<p>successivamente all'elezione del Presidente della Repubblica.</p>
				<p>Se il termine della legislatura scade nel penultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, le elezioni della Camera dei deputati sono anticipate del tempo necessario per precedere di dodici mesi l'elezione del Presidente della Repubblica.</p>
	ART. 16 DDL	ART. 13, CO. 6 DDL	ART. 27	

Articolo 89

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
<p>Art. 89</p> <p>Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.</p>	<p>Art. 89</p> <p>Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.</p>	<p><i>Articolo identico</i></p>	<p>Art. 89</p> <p><i>Identico.</i></p>	<p>Art. 71.</p> <p>Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.</p>
<p>Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.</p>	<p>Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento delle stesse, l'indizione dei referendum nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio e la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi alle Camere, le</p>		<p>Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Primo ministro.</p>	<p>Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento della Camera dei deputati, l'indizione dei referendum nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio delle leggi, dei decreti aventi valore di legge e</p>

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
	nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non prevede la proposta del Governo.			dei regolamenti, la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi alle Camere, le nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non preveda la proposta del Governo.
	ART. 17 DDL		ART. 28	

Articolo 92

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
<p>Art. 92</p> <p>Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.</p>	<p>Art. 92</p> <p>Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.</p>	<p>Art. 92</p> <p><i>Identico.</i></p>	<p>Art. 92</p> <p>Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.</p>	<p>Art. 73</p> <p>Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei ministri che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.</p>
	<p>Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri, salvo delega al Primo ministro.</p>			
				<p>Il Governo dirige la politica nazionale. Dispone dell'amministrazione e delle Forze armate, nell'ambito delle norme della Costituzione e della legge.</p>

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
				<i>(per i commi successivi, qui non riportati, vedi testo a fronte art. 95 del testo vigente)</i>
			La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.	
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i	Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro. Su proposta del Primo ministro nomina e revoca	Il Presidente della Repubblica, valutati i risultati delle elezioni per la Camera dei deputati, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e,	Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo	<i>[Art. 66, primo comma]</i> Il Presidente della Repubblica: (...)

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
Ministri.	i ministri.	su proposta di questo, nomina e revoca i Ministri.	ministro.	b) nomina il Primo ministro, tenendo conto dei risultati dell'elezione della Camera dei deputati; c) su proposta del Primo ministro nomina e revoca i ministri; d) può chiedere al Primo ministro di presentarsi alla Camera dei deputati, per verificare la sussistenza del rapporto di fiducia; (...)
	ART. 22, CO. 1 DDL	ART. 14 DDL	ART. 30	

Articolo 93

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
<p>Art. 93</p> <p>Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.</p>	<p>Art. 93</p> <p>Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.</p>	<p><i>Articolo identico</i></p>	<p>Art. 93</p> <p>Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.</p>	<p>Art. 74</p> <p>Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.</p> <p><i>(per i commi successivi, qui non riportati, cfr. art. 94 del testo vigente)</i></p>
	ART. 22, CO. 2 DDL		ART. 31	

Articolo 94

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
<p>Art. 94</p> <p>Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.</p>	<p><i>Articolo identico</i></p>	<p>Art. 94</p> <p>Il Presidente del Consiglio dei ministri deve avere la fiducia della Camera dei deputati.</p>	<p>Art. 94</p>	<p>Art. 74</p> <p><i>(per il primo comma: vedi testo a fronte articolo 93 del testo vigente)</i></p>
			<p>Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e la composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma. Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.</p> <p><i>(cfr. il terzo comma del</i></p>	

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
			<i>testo vigente)</i>	
<p>Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.</p>		<p>La Camera dei deputati accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.</p>	<p>Il Primo ministro può porre la questione di fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento. La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette. Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale.</p>	
<p>Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.</p>		<p>Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta il Governo alla Camera dei deputati per</p>	<i>(cfr. primo comma)</i>	<p>Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Primo ministro espone alle Camere il suo programma.</p>

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
		ottenerne la fiducia.		
Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.		Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.		
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.		La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.	In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di	La Camera dei deputati esprime la sfiducia al Governo mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti e approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. Tale termine è di ventiquattro ore quando la mozione è presentata in occasione dell'esposizione programmatica di cui al precedente comma.

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
			<p>approvazione, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni.</p>	
			<p>Il Primo ministro si dimette altresì qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. In tale caso si applica l'articolo 88, secondo comma.</p>	
			<p>Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla</p>	

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
			<p>maggioranza dei componenti della Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale.</p>	
				<p>Non sono ammesse mozioni di sfiducia contro singoli ministri.</p>
				<p>Il Primo ministro presenta le dimissioni del Governo al Presidente della Repubblica nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) elezione della Camera dei deputati; b) mancata

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
				<p>approvazione, da parte della Camera dei deputati, della fiducia chiesta dal Governo ai sensi del regolamento della Camera dei deputati;</p> <p>c) approvazione della mozione di sfiducia di cui al terzo comma.</p>
				<p>Il Primo ministro presenta altresì le dimissioni del Governo all'atto dell'assunzione delle funzioni da parte del Presidente della Repubblica.</p>
				<p>Comportano dimissioni del Governo le dimissioni o la morte del Primo ministro ovvero il suo impedimento permanente, accertato dai Presidenti della Camera dei deputati e del</p>

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
				Senato della Repubblica.
		ART. 15 DDL	ART. 32	

Articolo 95

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
Art. 95	Art. 95	<i>Articolo identico</i>	Art. 95 I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.	Art. 73 <i>(primo e secondo comma: vedi testo a fronte art. 92 del testo vigente)</i>
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri.	Il Primo ministro dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.		Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce l'unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.	Il Primo ministro dirige l'azione del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. Presenta alle Camere i disegni di legge deliberati dal Consiglio dei ministri.
I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei	<i>Identico.</i>		<i>Identico.</i>	I ministri dirigono i Ministeri e le altre unità amministrative alle quali siano preposti,

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.				nell'ambito delle direttive del Primo ministro. Rispondono individualmente degli atti di loro competenza.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.	<i>Identico.</i>		<i>Identico.</i>	L'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il numero e le attribuzioni dei Ministeri sono disciplinati dal Governo con regolamenti, sulla base di 104 principi stabiliti dalla legge.
				I Ministeri possono essere istituiti per le materie riservate alla competenza dello Stato.
				La legge approvata dalle due Camere determina la incompatibilità tra cariche di governo e uffici o attività pubbliche e private e detta le disposizioni idonee ad

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
				evitare conflitti tra gli interessi privati dei membri del Governo e gli interessi pubblici.
	ART. 22, CO. 2 DDL		ART. 33	

Articolo 96

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
<p>Art. 96</p> <p>Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.</p>	<p>Art. 96</p> <p>Il Primo ministro ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.</p>	<p>Art. 96</p> <p>Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.</p>	<p>Art. 96</p> <p>Il Primo ministro e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.</p>	<p>Art. 75</p> <p>Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, insieme a coloro che in tali reati concorrono, previa autorizzazione del Senato della Repubblica, secondo le norme stabilite con legge approvata dalle due Camere.</p>
	ART. 22, CO. 2 DDL	ART. 16 DDL	ART. 34	

Articolo 104

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
<p>Art. 104</p> <p>La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.</p>	<p>Art. 104</p> <p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Articolo identico</i></p>	<p>Art. 104</p> <p><i>Identico.</i></p>	<p>Art. 120</p> <p>I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero costituiscono un ordine autonomo e indipendente da ogni potere.</p>
<p>Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.</p>	<p>Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione.</p>		<p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.</p>	<p>Ne fa parte di diritto anche il procuratore generale presso la Corte di cassazione.</p>		<p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>Gli altri componenti sono eletti per due terzi</p>	<p><i>Identico.</i></p>		<p>Gli altri componenti sono eletti per due terzi da</p>	<p>Il Consiglio superiore della magistratura</p>

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
<p>da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.</p>			<p>tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.</p>	<p>ordinaria si compone di una sezione per i giudici e di una sezione per i magistrati del pubblico ministero. Il diverso numero dei componenti di ciascuna sezione è determinato dalla legge.</p> <p>I componenti di ciascuna sezione sono eletti per tre quinti rispettivamente dai giudici e dai magistrati del pubblico ministero tra gli appartenenti alle varie categorie e per due quinti dal Senato della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio.</p>
<p>Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.</p>	<p><i>Identico.</i></p>		<p><i>Abrogato</i></p>	<p>Il Consiglio elegge un vice presidente e ciascuna sezione elegge il proprio presidente tra i componenti designati dal</p>

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
				Senato della Repubblica.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.	<i>Identico.</i>		<i>Identico.</i>	
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.	<i>Identico.</i>		<i>Identico.</i>	
				Il Ministro della giustizia può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni delle sezioni riunite e di ciascuna sezione del Consiglio e presentare proposte e richieste.
				Il Consiglio superiore della magistratura amministrativa è presieduto dal Presidente

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
				della Repubblica.
				Ne fa parte di diritto il presidente della Corte di giustizia amministrativa.
				Gli altri componenti sono eletti per tre quinti da tutti i magistrati amministrativi appartenenti alle varie categorie e per due quinti dal Senato della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio.
				Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Senato della Repubblica.
				Il Ministro della giustizia può partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto e

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
				presentare proposte e richieste.
				I membri elettivi dei Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.
				Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né ricoprire cariche pubbliche.
	ART. 19 DDL		ART. 36	

Articolo 117

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
<p>Art. 117</p> <p>La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.</p>	<p><i>Articolo identico</i></p>	<p><i>Articolo identico</i></p>	<p>Art. 117</p> <p>La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.</p>	<p>Art. 58</p>
<p>Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:</p>			<p>Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:</p>	<p>Spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento a:</p>
<p>a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione</p>			<p>a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione</p>	<p>a) politica estera e rapporti internazionali;</p>

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
europea;			europea; promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale;	
b) immigrazione;			b) <i>identica</i> ;	b) cittadinanza, immigrazione e condizione giuridica dello straniero;
				c) elezioni del Parlamento europeo;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;			c) <i>identica</i> ;	
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;			d) <i>identica</i> ;	d) difesa e Forze armate;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile	1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:		e) politica monetaria, moneta, tutela del risparmio e del credito e mercati finanziari; tutela della concorrenza e organizzazioni comuni di	e) disciplina della concorrenza; f) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;			mercato, sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;	
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;			f) <i>identica</i> ;	g) organi costituzionali ed istituzionali dello Stato e relative leggi elettorali;
				h) referendum statale; <i>(cfr. lett. f) del testo vigente)</i>
				i) bilancio e ordinamento tributari e contabili propri;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;			g) <i>identica</i> ;	l) principi dell'attività amministrativa statale;
				m) pesi, misure e

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
				determinazione del tempo; <i>(cfr. lett. r) del testo vigente)</i>
				n) coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; <i>(cfr. lett. r) del testo vigente)</i>
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;			h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa regionale e locale;	o) ordine pubblico e sicurezza;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;			i) <i>identica</i> ;	
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia			l) <i>identica</i> ;	p) ordinamento civile e penale, ordinamenti giudiziari e relative

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
amministrativa;				giurisdizioni;
				q) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province; <i>(cfr. lett. p) del testo vigente)</i>
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;			m) <i>identica</i> ;	r) determinazione dei livelli delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono comunque essere garantiti in tutto il territorio nazionale;
			<i>Cfr. lett. s-bis)</i>	s) grandi reti di trasporto;
			<i>Cfr. lett. s-ter)</i>	t) poste e telecomunicazioni;
			<i>Cfr. lett. s-quinquies)</i>	u) produzione, trasporto e distribuzione nazionali

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
				dell'energia;
			m-bis) norme generali sulla tutela della salute; sicurezza e qualità alimentari;	
n) norme generali sull'istruzione;			n) <i>identica</i> ;	
o) previdenza sociale;			o) previdenza sociale; sicurezza del lavoro;	
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;			p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; ordinamento della capitale;	
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;			q) <i>identica</i> ;	
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento			r) <i>identica</i> ;	

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;				
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.			s) <i>identica</i> ;	v) tutela dei beni culturali e ambientali.
			s-bis) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza;	
			s-ter) ordinamento della comunicazione;	
			s-quater) ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento sportivo nazionale;	
			s-quinqies) produzione strategica, trasporto e	

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
			distribuzione nazionali dell'energia.	
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio;			Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; alimentazione; ordinamento sportivo regionale; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; reti di	Spetta allo Stato determinare con legge la disciplina generale relativa a: istruzione, università e professioni; ricerca scientifica e tecnologica; trattamenti sanitari, tutela della salute e controllo delle sostanze alimentari; tutela e sicurezza del lavoro; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; protezione civile; ordinamento sportivo.

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
<p>porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà</p>			<p>trasporto e di navigazione; comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l'emittenza in ambito regionale, la promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche; produzione, trasporto e distribuzione dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; istituti di credito a carattere regionale. Nelle materie di</p>	

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.			legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.	
				Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa per la tutela di imprescindibili interessi nazionali e quella ad esso attribuita da altre disposizioni della Costituzione.
				Lo Stato e le Regioni disciplinano con leggi, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali.

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.			Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:	Spetta alla Regione la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato.
			a) assistenza e organizzazione sanitaria;	
			b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;	
			c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;	
			d) polizia amministrativa regionale e locale;	
			e) ogni altra materia non	

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
			espressamente riservata alla legislazione dello Stato.	
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.			<i>Identico.</i>	
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega			<i>Identico.</i>	

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
<p>alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.</p>				
<p>Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.</p>			<p><i>Identico.</i></p>	
<p>La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore</p>			<p>La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione medesima con altre</p>	

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.			Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche l'istituzione di organi amministrativi comuni.	
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.			<i>Identico.</i>	
			ART. 39	

Articolo 118

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
<p>Art. 118</p> <p>Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.</p>	<p><i>Articolo identico</i></p>	<p><i>Articolo identico</i></p>	<p>Art. 118</p> <p><i>Identico.</i></p>	<p>Art. 56</p> <p>Nel rispetto delle attività che possono essere adeguatamente svolte dall'autonoma iniziativa dei cittadini, anche attraverso le formazioni sociali, le funzioni pubbliche sono attribuite a Comuni, Province, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà e differenziazione. La titolarità delle funzioni compete rispettivamente a Comuni, Province, Regioni e Stato, secondo i criteri di omogeneità e adeguatezza. La legge garantisce le autonomie funzionali.</p>

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
<p>I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.</p>			<p><i>Identico.</i></p>	<p>È attribuita ai Comuni la generalità delle funzioni regolamentari e amministrative anche nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle Regioni, ad eccezione delle funzioni espressamente attribuite dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali o dalla legge alle Province, alle Regioni o allo Stato, senza duplicazione di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità.</p>
<p>La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme</p>			<p>La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, istituisce la Conferenza Stato-Regioni per realizzare la leale collaborazione e per promuovere accordi ed intese. Per le medesime</p>	

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.			finalità, può istituire altre Conferenze tra lo Stato e gli enti di cui all'articolo 114.	
			Ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane è garantita l'autonomia nell'esercizio delle funzioni amministrative, nell'ambito delle leggi statali o regionali.	
			La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di coordinamento con riferimento alla tutela dei beni culturali ed alla ricerca scientifica e tecnologica. Disciplina altresì forme di coordinamento con	

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
			riferimento alle grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale.	
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.			Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato riconoscono e favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà, anche attraverso misure fiscali. Essi riconoscono e favoriscono altresì l'autonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale per le medesime attività e sulla base del medesimo principio; l'ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale è	

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
			definito con legge approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma.	
			La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, favorisce l'esercizio in forma associata delle funzioni dei piccoli comuni e di quelli situati nelle zone montane attribuendo a tali forme associative la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni.	
				Senza oneri finanziari aggiuntivi possono essere istituite aree metropolitane anche con ordinamenti differenziati. I Comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge approvata dalle due Camere, ovvero situati in zone montane,

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
				esercitano anche in parte le funzioni loro attribuite mediante forme associative, alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni.
				Gli atti dei Comuni, delle Province e delle Regioni non sono sottoposti a controlli preventivi di legittimità o di merito.
			ART. 40	

Articolo 122

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
<p>Art. 122</p> <p>Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.</p>	<p><i>Articolo identico</i></p>	<p>Art. 122</p> <p><i>Identico.</i></p>	<p>Art. 122</p> <p>Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche i criteri di composizione e la durata degli organi elettivi.</p>	<p>Art. 60</p> <p>(...)</p> <p>Nel rispetto dei principi di democraticità, rappresentatività e stabilità di governo, la Regione delibera la propria legge elettorale a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea regionale. La legge elettorale può essere sottoposta a referendum popolare nei casi e con le modalità previste dal terzo comma.</p> <p>La legge regionale promuove l'equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi.</p>

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.		Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e alla Camera dei deputati, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.	<i>Identico.</i>	Nessuno può appartenere contemporaneamente a più di una Assemblea regionale.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.		<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.		<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è		<i>Identico.</i>	Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è	

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
<p>eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.</p>			<p>eletto a suffragio universale e diretto e non è immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato consecutivo. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.</p>	
		<p>ART. 17 DDL</p>	<p>ART. 42</p>	

Articolo 123

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
<p>Art. 123</p> <p>Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.</p>	<p><i>Articolo identico</i></p>	<p>Art. 123</p> <p><i>Identico.</i></p>	<p>Art. 123</p> <p><i>Identico.</i></p>	<p>Art. 60</p> <p>Ciascuna Regione ha uno Statuto che ne definisce i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.</p>
<p>Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge</p>		<p><i>Identico.</i></p>	<p>Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge</p>	<p>Lo Statuto è approvato e modificato con legge dall'Assemblea regionale</p>

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
<p>approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.</p>			<p>approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.</p>	<p>a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.</p>
<p>Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o</p>		<p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico.</i></p>	<p>Lo Statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua approvazione ne faccia richiesta un trentesimo degli elettori della Regione o un</p>

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
<p>un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.</p>				<p>quinto dei componenti l'Assemblea regionale. Lo Statuto non è promulgato quando, avendo partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto, i voti contrari prevalgono sui voti favorevoli.</p>
				<p>Lo Statuto disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a)</i> la forma di governo della Regione, anche con riferimento ai rapporti fra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione; <i>b)</i> i casi di scioglimento anticipato dell'Assemblea regionale; <i>c)</i> la formazione delle leggi e degli atti normativi della Regione, con particolare riferimento alla

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
				partecipazione ad essi dei Comuni e delle Province; <i>d)</i> l'iniziativa popolare di leggi e di atti normativi e la richiesta di referendum; <i>e)</i> i principi generali dell'autonomia finanziaria e tributaria della Regione; <i>f)</i> i principi generali della contabilità e del bilancio regionale.
				La durata della legislatura regionale è fissata in cinque anni.
				(...)
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione		<i>Identico.</i>	In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione,	

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
fra la Regione e gli enti locali.			di concertazione e di raccordo fra le Regioni e gli enti locali.	
		La legge dello Stato determina i principi fondamentali per la formazione e la composizione dei Consigli delle autonomie locali.		
		ART. 18 DDL	ART. 43	

Articolo 126

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
<p>Art. 126</p> <p>Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.</p>	<p>Art. 126</p> <p>Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita la Commissione paritetica per le questioni regionali, costituita presso il Senato della Repubblica.</p>	<p>Art. 126</p> <p>Con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere, sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale.</p>	<p>Art. 126</p> <p>Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato previo parere del Senato federale della Repubblica.</p>	

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
<p>Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.</p>	<p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico.</i></p>	
<p>L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie</p>	<p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico.</i></p>	<p>L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della</p>	

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
<p>dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.</p>			<p>Giunta e lo scioglimento del Consiglio. Non si fa luogo a dimissioni della Giunta e a scioglimento del Consiglio in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta. In tale caso, lo statuto regionale disciplina la nomina di un nuovo Presidente, cui si applicano le disposizioni previste per il Presidente sostituito. In ogni caso le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.</p>	
	ART. 20 DDL	ART. 19 DDL	ART. 44	

Articolo 127

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
<p>Art. 127</p> <p>Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.</p>	<p><i>Articolo identico</i></p>	<p><i>Articolo identico</i></p>	<p>Art. 127</p> <p><i>Identico.</i></p>	<p>Art. 59</p> <p><i>Identico.</i></p>
			<p>Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni</p>	

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
			<p>pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Governo, entro gli ulteriori quindici giorni, sottopone la questione al Parlamento in seduta comune che, entro gli ulteriori quindici giorni, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il conseguente decreto di annullamento.</p>	
<p>La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di</p>			<p><i>Identico.</i></p>	<p>Quando un Comune, una Provincia o una Regione ritenga che una legge o</p>

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
<p>legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.</p>				<p>un atto avente valore di legge dello Stato o di una Regione invada la propria competenza stabilita da norme costituzionali, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.</p>
			ART. 45	

Articolo 137

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
<p>Art. 137</p> <p>Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.</p>	<p>Art. 137</p> <p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Articolo identico</i></p>	<p><i>Articolo identico</i></p>	<p>Art. 137</p> <p>La legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme e i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, nonché le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte costituzionale.</p>
	<p>Un quarto dei componenti di una Camera può sollevare la questione di legittimità costituzionale delle leggi approvate dal Parlamento entro trenta giorni dalla loro entrata in vigore. Lo stesso numero dei componenti di una Camera, entro lo stesso</p>			<p>La legge costituzionale stabilisce altresì condizioni, limiti e modalità di proposizione della questione di legittimità costituzionale delle leggi, per violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, da parte di un quinto dei</p>

Testo vigente	Testo Senato 2012 (XVI Legislatura)	"Bozza Violante" (XV Legislatura)	Testo referendum 2006 (XIV Legislatura)	Bicamerale D'Alema (XIII Legislatura)
	termine, può sollevare dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale di un decreto legislativo per violazione o eccesso di delega. Con legge costituzionale sono stabiliti condizioni, limiti e modalità di esercizio di tale facoltà.			componenti di una Camera.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.	<i>Identico.</i>			Con legge sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.	<i>Identico.</i>			<i>Identico.</i>
	ART. 21 DDL			

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>6</u>	Dossier	La riforma universitaria a due anni dalla legge n. 240 del 2010
<u>7</u>	Dossier	Infrastrutture e trasporti. Dossier di inizio della XVII Legislatura
<u>8</u>	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 576 Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015
<u>9</u>	Dossier	Atto del Governo n. 7 "Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio"
<u>10</u>	Dossier	Atto del Governo n. 9 "Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti"
<u>11</u>	Dossier	Dati statistici relativi all'amministrazione della giustizia in Italia
<u>12</u>	Dossier	Atto del Governo n. 11 "Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico nonché di categorie di personale iscritte presso l'Inps, l'ex-Enpals e l'ex-Inpdap"
<u>13</u>	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 662 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali" Edizione provvisoria

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Senato della Repubblica
www.senato.it